



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1766

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CRISTIAN LICINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 626 del 18 dicembre 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Cristian Licini, nato a Bergamo (BG) il 9 dicembre 1977;

VISTA la nota del 10 agosto 2020 (prot. n. 37485 di pari data), con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Cristian Licini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 9 dicembre 2020 (prot. n. 61462 di pari data), 10 dicembre 2020 (prot. n. 61595 di pari data), 23 febbraio 2021 (prot. n. 12147 di pari data) e 3 maggio 2021 (prot. n. 32491 di pari data) con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Cristian Licini;

VISTA la nota del 10 maggio 2021 (prot. n. 33558/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Cristian Licini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per:

- aver consigliato e eseguito operazioni d'investimento per conto dei clienti al fine di conseguire un vantaggio economico personale;
- non aver osservato i codici di comportamento dell'intermediario;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 9 giugno 2021 (prot. nn. 41133 e 41235 del 10 maggio 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 14 settembre 2021 (prot. n. 62464 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Cristian Licini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Cristian Licini, con note del 14 ottobre 2021 (prot. nn. 68850, 68851, 68854, 68855, 68857, 68858, 68861, 68862, 68865, 68867, 68868, 68870, 68871 e 68969 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Cristian Licini le contestate violazioni dell'articolo 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- per le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nell'inosservanza dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza per aver consigliato ed eseguito operazioni d'investimento, al fine di conseguire un vantaggio economico personale, nonché nell'inosservanza dei codici di comportamento dell'Intermediario per aver compiuto operazioni personali sul proprio *dossier* titoli con modalità in contrasto con le norme interne non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la relativa determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità. Nella fattispecie, va rilevato che:
 - da un lato, la prima delle suindicate condotte illecite risulta di particolare gravità, considerato che si è concretizzata in un'operatività irregolare relativa ad un elevato numero di clienti e di operazioni di *switch* tra i medesimi comparti di uno stesso fondo, si è protratta per un non trascurabile arco temporale e ha comportato un aumento dei costi pagati dalla clientela, con contestuale incremento delle commissioni percepite dal consulente; dall'altro, l'importo delle maggiori commissioni per le operazioni in esame risulta complessivamente non elevato;
 - la seconda condotta, relativa alla violazione dei codici interni dell'Intermediario, non risulta aver prodotto alcun effetto, consistendo la violazione accertata in un mero illecito di pericolo, riferibile alla posizione personale del consulente e non coinvolgendo, dunque, alcun cliente;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano agli atti altri reclami né si riscontra alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano compiute deliberatamente dal Sig. Cristian Licini.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Cristian Licini, nato a Bergamo (BG) il 9 dicembre 1977, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti